

*Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Proc.nr.2358/2025 -AREA III.

Data e protocollo informatizzato

VISTA l'istanza presentata in data 24.04.2025 dal signor PIOL Ivan in qualità di Presidente del U.C. Pedale Feltrino con sede a Feltre, intesa ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione sui tratti interessati dallo svolgimento della gara ciclistica denominata **"30^ SPORTFUL DOLOMITI RACE (con percorso granfondo e percorso medio)"**, in programma nella giornata del **15 GIUGNO 2025** con partenza dalla località Feltre (BL) alle ore 7.00 che transiterà nella provincia di Trento secondo il percorso e gli orari di cui all'allegata istanza/tabella;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata ai sensi dell'art. 9 nr.285/1982, come modificato art. 1 comma 607 della L. nr.178 del 30.12.2020, dalla Provincia di Belluno-Settore Difesa del Suolo Patrimonio e Viabilità Settore Patrimonio Viabilità- e Patrimonio Stradale nr. 14055 di data 27.05.2025;

VISTA la determina nr. 5196 di data 21.05.2025 con la quale la Provincia Autonoma di Trento- Servizio Polizia Amministrativa Provinciale- ha espresso il nulla osta ai sensi dell'art.9 D.Lgvo 285/92 nr. 285 modificato art. 1, comma 607, L. 30.12.2020, per la suddetta manifestazione

VISTO il percorso di gara che interessa alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio dei Comuni di cui all'allegata istanza;

ATTESO che la Questura di Trento, non ha comunicato motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione suindicata;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Sezione Polizia Stradale di Trento con nota nr.56755 di data 10.06.2025;

VISTE le assicurazioni fornite dalle Polizie locali interessate d'intesa con il Comitato Organizzatore e sulla copertura in sicurezza del percorso di gara;

RICHIAMATE le circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza-nr. 300/A/6989/20/116/1 del 29.09.2020 prot. nr. 300/STRAD/1/8933U2023 del 21 marzo 2024 e prot. nr.300/STRAD/1/00014029/2025 dell'8 maggio 2025, nonché la circolare commissariale nr. 51905/2025 di data 15.05.2025;

RITENUTO di dover disporre la sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso di gara ricadente nel territorio di questa provincia, ai sensi dell'art.9 comma 7bis del D.Lgs 30.4.1992, nr.285, modificato da ultimo dalla Legge 9 aprile 2025 nr. 58 ;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, nr. 285 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 87 del Testo Unificato delle leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.R. nr. 670/72;

VISTO il decreto commissariale 39336 di data 07.04.2025, reg.ne Corte dei Conti il 14.04.2025;

o r d i n a

nella giornata del 15 giugno 2025, la sospensione temporanea del traffico veicolare con le modalità richieste dal comitato organizzatore, in ambo i sensi di marcia per il tempo strettamente necessario al passaggio della corsa (dal veicolo di "inizio gara ciclistica" a quello "fine gara ciclistica") "sui tratti stradali ricadenti in questa provincia, indicati nell'allegata istanza e tabelle che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- i comuni interessati dal percorso di gara adotteranno le ordinanze sindacali per i tratti stradali di proprio competenza;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

d i s p o n e

altresi:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art.12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata , secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di polizia stradale di cui all' art. 12, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, nr.29, ss.mm.ii;
- l'organizzazione predisporrà sotto la supervisione degli Organi di Polizia Urbana un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa , in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- **l'organizzazione predisporrà il controllo di tutte le intersezioni del percorso di gara non presidiate dalle forze di polizia;**
- il comitato organizzatore dovrà preavvisare con congruo anticipo gli utenti della strada degli orari di chiusura della stessa mediante apposita segnaletica temporanea a fondo giallo;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- l'organizzazione predisporrà il controllo di tutte le intersezioni del percorso di gara non presidiate dalle forze di polizia con personale qualificato;

La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione

Il Comitato Organizzatore è incaricato di consegnare copia della presente ai Signori Sindaci dei Comuni interessati

I competenti Organi di Polizia presenti sul posto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte e sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti in deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale, per emergenze, in relazione allo stato di viabilità, al volume del traffico ed ad ogni altro pregiudizievole fenomeno, nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della manifestazione rispetto ai tempi preventivati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento stesso ai sensi della legge nr.1304/71

IL DIRIGENTE DELL'ARA III
Parrino

All' U.C. PEDALE FELTRINO-**FELTRE**

Alla Questura di **TRENTO**

Al Compartimento Polizia Stradale di BOLZANO

Al Comando Sezione Polizia Stradale di TRENTO-

Alla P.A.T. Servizio Polizia Amministrativa di **TRENTO**

Alla P.A.T. Servizio Gestione Strade di **TRENTO**

Al Comando Polizia Locale di Primiero

All'U.T.G. Prefettura di **BELLUNO**

Al 118 Trentino Emergenza

Al Servizio Trentino Trasporti- TRENTO-

Alla Provincia di Belluno -Servizio Viabilità